



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 18/04/2007

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 aprile 2007, n. 402

Legge 203/91, art. 18; Legge 136/99, art. 11 e Decreto legislativo 267/00. Accordo di Programma per realizzazione nel Comune di Lecce del Programma integrato - n. di scheda 824/progetto 99, soggetto proponente: Società Italgest Costruzioni s.r.l.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

""L'art. 18 del decreto - legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, recante "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa". promuove e regola la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Ai sensi del 2° comma dello stesso art.18 gli interventi rivolti all'attuazione del Programma straordinario di edilizia residenziale possono essere realizzati da Comuni, IACP, impresa di costruzione e cooperative, in forma singola, consortile o associata.

Per l'individuazione delle proposte di intervento e dei soggetti affidatari, il Ministero dei lavori pubblici, con decreto del 17 gennaio 1992, ha indetto un confronto pubblico concorrenziale, in conformità alle procedure di cui all'art. 3, comma 7-bis, del decreto - legge 7 febbraio 1985 n. 12, convertito dalla legge 5 aprile 1985 n. 118.

La procedura del confronto pubblico concorrenziale è stata completamente espletata e si è conclusa con la predisposizione di un elenco dei soggetti affidatari e delle proposte di intervento, selezionati ad esito dei lavori della Commissione appositamente istituita con decreto del Ministero dei lavori pubblici del 4 marzo 1992.

Successivamente, gli artt. 11 e 12 della legge n.136/1999 hanno disciplinato l'attuazione degli interventi di cui al comma 72 dell'art. 2 della legge 23.12.1996 n. 662 (concernente programmi di edilizia residenziale pubblica, in applicazione dell'art. 18 del D.L. 13.5.91 n. 152, convertito nella legge 12.7.91 n. 203, da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amm.ni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata) ha trasmesso ai Presidenti delle Regioni specifiche noti contenenti l'elenco delle proposte di attuazione dei programmi, cui si riferiscono i procedimenti pendenti aventi ad oggetto la localizzazione ed i contenuti urbanistici dei programmi e dei corrispondenti soggetti attuatori o

proponenti; il tutto al fine di attivare a livello regionale, le procedure di verifica ed eventuale sottoscrizione di Accordi di Programma relativi alle predette proposte di attuazione dei programmi di E.R.P., non definiti in seguito a contenziosi in atto.

I termini fissati dagli artt. 11 e 12 della citata legge n. 136/99 sono stati più volte differiti nel tempo da ultimo al 31/12/2007 dall'art. 13 della legge n.51 del 23.02.2006 di conversione del decreto-legge n. 273 del 30.12.2005.

A tal proposito con istanza del 12 gennaio 2006 la Soc. "Monticava strade s.r.l." affidataria, giusta convenzione rep. n. 2400 del 15 dicembre 1997" per l'attuazione di un Programma Integrato ai sensi dell'art. 18 Legge n. 203 del 2 luglio 1991 ubicato in Lecce alla Via Novoli, progetto n. 99, ha comunicato l'intendimento, di chiedere al Ministero competente la rilocalizzazione del Programma Integrato prot. n. 824/99, previsto nel Comune di Lecce alla Via Novoli, in altra area dello stesso Comune sita alla Via Vecchia Carmiano, loc. "Tre Colline", contraddistinta in catasto al fg. 225, p.lle 35/a-36-37-40-41-63, della superficie complessiva di 130.000 mq.

Il Sindaco del Comune di Lecce con propria nota n. 36669/06 in data 8.3.2006 ha comunicato alla Soc. "Monticava strade s.r.l.", quanto testualmente di seguito si riporta:

""- VISTA la richiesta della Monticavastrade S.r.l. in data 12.01.2006 prot. 3669 affidataria della Convenzione in oggetto indicata, con la quale si comunica l'intendimento, per i motivi nella stessa esposti, di chiedere al Ministero competente la rilocalizzazione del Programma Integrato prot. n.824/99 previsto nel Comune di Lecce alla Via Novoli, in altra area dello stesso Comune sita alla via Vecchia Carmiano località "Tre Colline".

- RITENUTO di aderire alla richiesta di rilocalizzazione del citato programma integrato;

- RILEVATO che la rilocalizzazione del Programma Integrato prot. n. 824/99 resta comunque condizionata alla sottoscrizione di nuova convenzione tra il Ministero competente, il soggetto proponente e questo Comune, previa attivazione e conclusione positiva delle procedure tecnico-amministrativa da sottoporre al parere del Consiglio Comunale e -alla Regione Puglia per la sottoscrizione di nuovo Accordo di Programma;

ESPRIME

nulla osta preliminare alla rilocalizzazione del Programma Integrato prot. n. 824/99, previsto nel Comune di Lecce.

La rilocalizzazione prevede lo spostamento del programma nello stesso Comune e precisamente dalla Via Novoli alla via Vecchia Carmiano località "Tre Colline".

Resta inteso che il nulla-osta definitivo, verrà eventualmente concesso dopo i provvedimenti e le relative autorizzazioni da parte del Ministero competente, dell'Amministrazione Comunale e della Regione Puglia.

Resta inteso che la Monticavastrade S.r.l., affidataria della Convenzione in oggetto, in caso di non concessione del nulla-osta definitivo dovrà provvedere, in tempi brevi, all'attivazione del Programma Integrato prot. n. 824/99.

Il presente nulla-osta preliminare non vincola questa Amministrazione Comunale e resta valido sino all'esito delle procedure sia in senso positivo che negativo.""

Sempre con riferimento all'istanza rilocalizzativa presentata dalla Soc. "Monticava strade s.r.l." dagli atti

trasmessi si rileva che il competente Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative - con nota n. C/765 del 20/3/2006, trasmessa per conoscenza al presidente della Giunta Regionale pugliese ed al Sindaco del Comune di Lecce, ha comunicato alla predetta Società istante, quanto testualmente di seguito si riporta:

""Con riferimento alle nota di codesta società in data 24 maggio 2004 concernente la richiesta di rilocalizzazione dell'intervento in oggetto nel medesimo comune di Lecce - Via Vecchia Carmiano, loc.tà "Tre Colline" - questa Direzione Generale ritiene necessario acquisire - al fine di poter positivamente valutare tale richiesta ed eventualmente attivare le procedure necessarie alla sottoscrizione di nuova convenzione tra questo Ministero, il soggetto proponente ed il comune di Lecce - la preventiva autorizzazione alla realizzazione in argomento rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale della Puglia di concerto con il Sindaco territorialmente competente.

Nel caso di assenso del Presidente della Giunta Regionale dovrà essere - altresì - rilasciata da parte del comune di Lecce certificazione di conformità della destinazione urbanistica vigente con le previsioni del programma di cui alla convenzione in oggetto, nonché la documentazione relativa alla piena disponibilità delle aree indicate per la nuova localizzazione. Dovrà, inoltre, risultare non modificato il numero complessivo degli alloggi da realizzare con le relative quote di edilizia agevolata e sovvenzionata.""

La stessa direzione Generale Direzione Generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative - con nota n. B/1835 dell'8/6/2006 ha trasmesso il decreto prot. n. A/1547/06 dell'1/6/2006 con la quale si autorizza la Soc. 1TALGEST Costruzioni s.r.l.". costituita in data 8 novembre 2005 tra la "Monticava Strade s.r.l." e la 1talgest immobiliare S.p.A.", a stipulare la convenzione con la Direzione Generale per la realizzazione di Programma Integrato progetto n. 99 rilocalizzato in altre aree del medesimo Comune di Lecce.

Il Sindaco di LECCE con nota del 10 luglio 2006 prot. 76194, indirizzata tra gli altri al Presidente della Giunta Regionale e all'Assessorato all'Assetto del Territorio - Settore Urbanistico - della Regione Puglia, nel trasmettere gli atti ed elaborati grafici del Programma stesso (n. 8 elaborati scrittografici) ha indetto per il giorno 31/7/2006 alle ore 10,30 presso la sala Giunta di Palazzo di Città una Conferenza di Servizi (preliminare e istruttoria) per verificare l'ammissibilità ed assentibilità della rilocalizzazione del Programma Integrato di intervento specificato in oggetto mediante conclusione di nuovo Accordo di Programma ai sensi degli artt. 18 L. 12.7.1991 n. 203, 11 L. 30.7.1999 n. 136 e 34 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, secondo quanto domandato dal soggetto operatore.

Con telegramma n. 11VA del 28.07.2006 è stato disposto il rinvio al 4.8.2006 - stessa ora - della Conferenza di Servizi indetta con la predetta nota sindacale.

Alla stessa nota sindacale n. 76194/2006 è allegata la relazione tecnica a firma del Dirigente U.T.C. Settore Urbanistica che testualmente di seguito si riporta:

""Con atto in data 12.01.2006, prot. n. 3669, la Monticava Strade s.r.l., con sede in Campi Salentina (LE), in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante, ha comunicato l'intendimento, per i motivi nella stessa esposti, di chiedere al Ministero competente la rilocalizzazione del Programma Integrato prot. n. 824/99, previsto nel Comune di Lecce alla Via Novoli, in altra area dello stesso Comune sita alla Via Vecchia Carmiano, loc. "Tre. Colline", contraddistinta in catasto al fg. 225, p.lle 35/a-36-37-40-41-63, della superficie complessiva di 130.000 mq.

Con nota sindacale prot. 3669/06 in data 8.3.2006 il Comune di Lecce ha espresso il nulla-osta preliminare alla richiesta di rilocalizzazione - del medesimo Programma Integrato, subordinando la concessione del nulla-osta definitivo agli ulteriori provvedimenti e autorizzazioni da parte del Ministero competente, dell'Amministrazione Comunale di Lecce e della Regione Puglia.

Con Ministeriale n. 765 del 20.3.2006 la Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale e le Politiche Urbane e Abitative ha subordinato la positiva valutazione della richiesta di rilocalizzazione medesima all'apposita autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale della Puglia di concerto con il Sindaco del Comune di Lecce.

Con ulteriore Ministeriale prot. A/1547/06 dell'1.6.2006 la Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale per le Politiche Urbane e Abitative ha autorizzato la Società 1TALGEST Costruzioni s.r.l.", costituita in data 8.11.2005 tra la Monticava Strade s.r.l. e la ITALGEST Immobiliare s.p.a., a stipulare la Convenzione con la Direzione Generale per l'edilizia residenziale per le politiche urbane e abitative per la realizzazione del Programma Integrato progetto n. 99 rilocalizzato in altra area del Comune di Lecce. Dall'esame della documentazione trasmessa risulta che l'area individuata per la rilocalizzazione dell'intervento consta di una superficie complessiva di 130.000 mq. ed è compresa tra la Via Vecchia Lecce-Novoli a nord, la Via Lecce-Carmiano a sud, la Masseria Morello a ovest e la proprietà Gabellone Eraclea ad est.

Il terreno, di forma irregolare, risulta pianeggiante e con caratteristiche calcarenite affioranti degradanti verso ovest, mentre il centro presenta una zona alberata compatta.

All'interno si inserisce la proprietà della "Provincia di Napoli della Compagnia di Gesù" relativa alle p.lle 76-75-39 e 74 con un fabbricato destinato alla Comunità Emmanuel. La rimanente parte risulta non coltivata tranne una piccola superficie situata a nordovest dell'area destinata a seminativo.

La Via Vecchia Lecce-Novoli è collegata direttamente con la Provinciale Lecce-Novoli-Salice da un tratto di strada ampia lunga circa 150 mt. che attraversa una zona parzialmente edificata; nello stesso tempo, la Provinciale per Novoli è collegata alla Tangenziale Ovest mediante un doppio svincolo posto a nord della stessa.

Da punto di vista urbanistico l'intera area interessata risulta tipizzata per una superficie pari a circa mq. 74.857 come zona agricola "E1 - agricola produttiva normale" e per una superficie pari a circa mq.55.143 come "F33 - parco attrezzato urbano".

Quest'ultima destinazione è rimasta inattuata nel pregresso periodo di validità ed efficacia del P.R.G. comunale vigente e non rientra nei prossimi programmi attuativi dell'Amministrazione Comunale; ciò anche in ragione del riscontrato sovradimensionamento delle originarie previsioni di piano relative a tale specifica tipizzazione.

All'interno dell'area non insistono fabbricati ad eccezione di un trullo con un'aia circolare di cui è prevista la conservazione e valorizzazione.

La soluzione rilocalizzativa dell'intervento, proposta in variante, sia rispetto all'originaria collocazione in ambito comunale che rispetto alle previsioni del Piano Regolatore Generale vigente, ha tenuto conto delle destinazioni urbanistiche delle nuove aree interessate, classificate, come già detto, in prevalenza come zona "E1 - agricola produttiva normale" e per il resto come zona "F33 - parco attrezzato urbano", risulta coordinata ed integrata con il disegno urbanistico dello stesso P.R.G.

In particolare, la medesima rilocalizzazione risulta operata nella studiata considerazione del più vasto contesto territoriale di riferimento, nel quale si inserisce con soluzione razionale ed inquadramento raccordato alle urbanizzazioni ed infrastrutture esistenti e di previsione.

L'intervento, a differenza migliorativa della precedente localizzazione, rimarrà ricompreso, secondo la proposta progettuale riportata negli elaborati grafici presentati a corredo dell'istanza di rilocalizzazione, all'interno di una più vasta maglia urbana definita da Via Vecchia Lecce-Novoli e da Via Lecce-Carmiano; il tutto, opportunamente ed apprezzabilmente, all'interno dell'arteria di collegamento della Tangenziale Ovest.

Secondo quanto rappresentato ed espresso nella stessa relazione illustrativa, l'area individuata presenta obiettive caratteristiche favorevoli per la rilocalizzazione dell'intervento in oggetto, avuto riguardo al suo rapporto con la viabilità esistente nonché alla sua prossimità e vicinanza agli svincoli della Tangenziale ed alla stessa qualità paesaggistica dell'intorno.

A sua volta, la presenza all'interno di una vasta zona alberata stimola e favorisce una organizzazione spaziale prevalentemente orizzontale alla scala dimensionale delle essenze arboree.

Analoghe considerazioni valgono con specifico riferimento all'aera commerciale posta a nord-est del sito.

E ciò per caratteristiche sia esterne che interne: in relazione al primo dei cennati profili, il suo rapporto con la viabilità comunale, la sua vicinanza con i raccordi della Tangenziale, la facilità di organizzazione dei parcheggi sono tutti elementi e fattori che consentono di limitare al minimo il carico automobilistico e veicolare di attraversamento delle zone residenziali; dal punto di vista interno, l'area commerciale è circondata dalla vasta zona alberata, cui compositivamente si collega mediante l'articolazione delle piazze su più livelli che si affacciano a diverse altezze sull'area "boschiva".

In definitiva, la proposta di rilocalizzazione del Programma Integrato in oggetto comporta un suo più armonico inserimento nel contesto territoriale comunale di riferimento, onde ricorrono nel caso i presupposti per l'attivazione della procedura tecnico-amministrativa volta all'acquisizione (dopo i nullaosta preliminari già espressi) degli assensi definitivi da parte delle autorità competenti alla stregua della speciale disciplina di settore."

In ordine alla richiesta variante il competente Settore Urbanistico Regionale con nota n. 6972/20 del 4.8.2006 comunicava quanto di seguito si riporta:

"... il Settore scrivente, sulla scorta degli atti trasmessi, allo stato, non è in condizione di effettuare alcuna valutazione di natura tecnica - urbanistica nel merito atteso che la documentazione inviata necessita delle integrazioni comunali di seguito riportate:

- copia di tutte le note sindacali, ministeriali e del soggetto proponente indicate nella nota sindacale n. 76194/06 di convocazione della Conferenza di Servizi;
- valutazioni tecnico - urbanistiche in ordine al Programma di cui trattasi nonché in ordine ai rapporti intercorrenti tra lo stesso e le previsioni del P.R.G. vigente; ciò con specifico riferimento all'ammissibilità del carico insediativo prospettato, agli standards pubblici e alla compatibilità della localizzazione dell'intervento con il disegno urbanistico generale vigente;
- Verifica, a livello di P.R.G., dell'ammissibilità della sottrazione delle aree tipizzate "Parco attrezzato urbano" utilizzate nella proposta progettuale in esame, al fine del rispetto dei parametri minimi (15 mq/ab.) fissati dal D.M. n. 1444/68.

Inoltre da parte del soggetto proponente gli atti progettuali vanno integrati con la seguente documentazione scrittografica:

- elaborato grafico e tabellare da cui rilevare il puntuale soddisfacimento degli standards pubblici ex artt. 3 e 5 del D.M. n. 1444/68; il tutto con la precisazione che per la parte commerciale bisogna tener conto anche dei parametri per parcheggi fissati dai regolamenti attuativi della l.r. n. 11/2003;
- cartografia di P.R.G. ed aerofotogrammetria da cui poter rilevare l'originaria localizzazione e quella oggi proposta per il Programma integrato in questione;
- quadro comparativo riportante gli indici e parametri urbanistico edilizi e le previsioni progettuali riferite rispettivamente alla scheda di progetto ministeriale, all'intervento così come convenzionato ed all'attuale proposta.

In attesa delle integrazioni documentali di cui innanzi, si ritiene di non poter partecipare proficuamente alla riunione indetta per la data odierna."

In data 4.8.2006 alla Conferenza di Servizi, presieduta dall'Assessore all'Urbanistica del Comune di Lecce Angelo Tondo, su delega del Sindaco di Lecce On. Adriana Poli Bortone prot. 83628 dell'01/08/06 acquisita in atti, a cui hanno partecipato per:

- Provincia di Lecce - Presidente Giunta Provinciale: arch. Massimo Evangelista - delega del presidente prot. 37463 del 2/8/06;
- Azienda ASL LE/1 - Dipartimento Prevenzione: dott. Alberto Fedele direttore Dipartimento di Prevenzione e dott.ssa Daniela Tollemento - Dipartimento di Prevenzione servizio SISP;
- Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Lecce: arch. Raffaele Attisani. Risultano altresì presenti:
 - per la soc. ITALGEST Costruzioni s.r.l. l'amm.re unico sig. Gianni Provenzano; i progettisti arch. Piergiorgio Semeraro e arch. Sabina Le Noci;
 - l'avv. Tommaso Millefiori, consulente legale.

In sede di conferenza di servizi, come si rileva dal verbale - in atti - sono stati registrati gli interventi di seguito testualmente riportati:

""Preliminarmente il Presidente dà atto dei pareri pervenuti:

- 1) nota prot. 3669/06, in data 08.03.2006 con la quale il Sindaco del Comune di Lecce ha espresso il nullaosta preliminare alla richiesta di rilocalizzazione del medesimo Programma Integrato, subordinando la concessione del nulla-osta definitivo agli ulteriori provvedimenti e autorizzazioni da parte del Ministero competente, dell'Amministrazione Comunale di Lecce e della Regione Puglia;
- 2) nota Ministeriale n. 765 del 20.03.2006 con la quale la Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale e le Politiche Urbane e Abitative ha subordinato la positiva valutazione della richiesta di rilocalizzazione medesima all'apposita autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale della Puglia di concerto con il Sindaco del Comune di Lecce;
- 3) nota Ministeriale prot. A/1547/06 dell'01.06.2006 la Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale per le Politiche Urbane e Abitative ha autorizzato la Società "ITALGEST Costruzioni s.r.l.", costituita in data 08.11.2005 tra la Monticava Strade s.n. e la Italgest Immobiliare s.p.a., a stipulare la Convenzione con la Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale e le Politiche Urbane e Abitative per la realizzazione del Programma Integrato rilocalizzato in altra area del Comune di Lecce;
- 4) Parere favorevole con prescrizioni prot. 16214/30416 del 25/07/06 del Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Lecce limitatamente al progetto generale di rilocalizzazione dell'intervento a condizione che i singoli progetti degli edifici e/o delle unità abitative siano sottoposti all'approvazione preventiva del Comando quando sono presenti attività a rischio specifico di cui all'allegato al D.M. 16.02.82.

Le note di cui ai punti 1), 2) e 3) di cui sopra vengono acquisite al presente verbale per farne parte integrante.

Considerata l'assenza del Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco, la Conferenza prende atto del formale nulla osta con prescrizioni con valore di assenso reso dal medesimo Comando con la nota prot. 16214/30416 del 25/07/06 che si acquisisce al presente verbale per farne parte integrante.

Il Presidente dà lettura della nota inviata dalla Regione Puglia Assessorato all'Urbanistica prot. n. 6972/2 del 04/08/06 inviata a mezzo fax, con la quale la Regione Puglia ha chiesto integrazione istruttoria e documentale secondo l'elencazione nella stessa contenuta, riservando all'esito di esprimere la propria posizione in relazione all'oggetto della presente Conferenza.

La nota viene acquisita agli atti del presente verbale per farne parte integrante.

L'arch. Massimo Evangelista, in rappresentanza della Provincia di Lecce, dà lettura del parere favorevole condizionato del 25/07/06 che si acquisisce al presente verbale per farne parte integrante.

Il Presidente, preso atto del parere espresso dall'arch. Massimo Evangelista, in rappresentanza della Provincia di Lecce, chiede al proponente la integrazione degli atti richiesta con particolare riferimento agli allacci di fognatura nera e bianca.

Il dott. Alberto Fedele, in rappresenta della Azienda ASL LE/1 Dipartimento di Prevenzione, dà lettura

del parere favorevole in data 31/07/06 prot. 16/1481/RU2 del 13/07/06 che si acquisisce al presente verbale per farne parte integrante.

Il Presidente, preso atto del parere espresso dal dotto Alberto Fedele, in rappresentanza della Azienda ASL LE/1 Dipartimento di Prevenzione.

Il Presidente dà lettura della relazione in data 10/07/06 del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Lecce, arch. R. Attisani, contenente la descrizione della domanda di rilocalizzazione presentata dal soggetto attuatore e le ragioni dell'attivazione della presente procedura di nuovo Accordo di Programma per la rilocalizzazione del Programma Integrato (prog. n. 99).

La stessa relazione è posta alla base dell'assenso del Comune di Lecce alla procedura di nuovo Accordo di Programma per la rilocalizzazione del Programma Integrato (prog. n. 99).

Preso atto di quanto sopra, il Presidente invita il soggetto proponente ed il Settore Urbanistica del Comune di Lecce ad integrare la documentazione entro 20 giorni dalla data odierna, per il successivo inoltro alla Regione Puglia nonché agli altri Enti convocati alla presente Conferenza.

Il Presidente dà atto altresì che la presente Conferenza verrà aggiornata a data da destinarsi sulla base di nuova convocazione da concordare con i soggetti interessati.

Copia del presente verbale verrà trasmessa alle Amministrazioni, Enti e Soggetti convocati sia risultati presenti che assenti alla presente seduta per gli eventuali adempimenti di competenza.

Infine tutti i partecipanti alla presente Conferenza firmano per approvazione il presente verbale."

Con nota n. 89729 del 31.08.2006 il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Lecce ha trasmesso la documentazione integrativa, i chiarimenti e gli ulteriori elementi di valutazione richiesti dal Settore Urbanistico Regionale propria nota n. 6972/20 in data 04.08.2006, di seguito elencata:

1. copia di tutte le note sindacali, ministeriali e del soggetto proponente indicate nella nota sindacale n. 76194/06 di convocazione della Conferenza di Servizi (Allegato 1);

2. valutazioni tecnico - urbanistiche in ordine al Programma di cui trattasi nonché in ordine ai rapporti intercorrenti tra lo stesso e le previsioni del P.R.G. vigente; ciò con specifico riferimento all'ammissibilità del carico insediativo prospettato, agli standards pubblici e alla compatibilità della localizzazione dell'intervento con il disegno urbanistico generale vigente (Allegato 2: Relazione del Dirigente del Settore Urbanistica redatta in data 10.07.06, prodotta in sede di Conferenza di Servizi ed acquisita come parte integrante e sostanziale della procedura);

3. verifica, a livello di P.R.G., dell'ammissibilità della sottrazione delle aree tipizzate "Parco attrezzato urbano" utilizzate nella proposta progettuale in esame, al fine del rispetto dei parametri minimi (15 mq/ab.) fissati dal D.M N. 1444/68 (Allegato 2: Relazione del Dirigente del Settore Urbanistica redatta in data 10. 07 06, prodotta in sede di Conferenza di Servizi ed acquisita come parte integrante e sostanziale della procedura);

Inoltre, con riferimento alle richieste avanzate nei confronti del soggetto proponente, si trasmette la documentazione fatta pervenire dalla soc. Italgest srl in data 30/08/06 come di seguito elencata:

4. elaborato grafico e tabellare da cui rilevare il puntuale soddisfacimento degli standards pubblici ex artt. 3 e 5 del D. M n. 1444/68; il tutto con la precisazione che per la parte commerciale bisogna tener conto anche dei parametri per parcheggi fissati dai regolamenti attuativi della L.R. n. 11/2003 (Allegato 3: tavola grafica e tabellare; verifica parcheggi ex L.R. n. 11/03);

5. cartografia di P.R.G. ed aerofotogrammetria da cui poter rilevare l'originaria localizzazione e quella oggi proposta per il Programma Integrato in questione (Allegato 4: ta vale di PRG ed Aerofotogrammetrico);

6. quadro comparativo riportante gli indici e parametri urbanistico edilizi e le previsioni progettuali riferite rispettivamente alla scheda di progetto ministeriale, all'intervento così come convenzionato ed all'attuale proposta (Allegato 5: quadro comparativo).

Per quanto attiene alle aree per standards pubblici interessate dal Piano Integrato in esame, in data 12.10.2006 il Dirigente del settore Urbanistica del Comune di Lecce, con propria nota n. 107156 ha trasmesso le ulteriori valutazioni tecniche di seguito riportate:

"Con la presente si intende effettuare una ulteriore puntualizzazione in ordine ai rapporti intercorrenti tra le previsioni del P.R.G. vigente ed il Programma in oggetto relativamente alla verifica dell'ammissibilità della sottrazione delle aree tipizzate come F33 "Parco attrezzato urbano" utilizzate nella proposta progettuale in esame ed il rispetto dei parametri minimi (15 mq/ab.) fissati dal D.M. N. 1444/68.

Premesso che in fase di redazione del vigente P.R.G. il territorio comunale è stato dotato di aree da destinare a servizi, sia a carattere di quartiere che a carattere generale, fortemente sovradimensionate. Come si evince dalla relazione del P.R.G. vigente, la proiezione della popolazione del Comune di Lecce all'anno 1997 assunta come riferimento per il calcolo degli standards, (calcolata assumendo l'incremento percentuale medio annuo verificatosi dal 1971 al 1981 ed applicandolo alla popolazione residente del 1982), risultava pari a 107.407 abitanti.

Lo stesso P.R.G. ha dotato il territorio comunale di mq 1.928.043 di aree tipizzate come F33 "Parco attrezzato urbano" per una popolazione complessiva al 1997 di 107.407 abitanti, e pertanto lo standard minimo fissato dal D.M. 1444/68 risulta essere ampiamente soddisfatto, con una dotazione di circa mq 17,50 per abitante di aree destinate a parco attrezzato urbano.

Si è inoltre constatato che sottraendo alla superficie prevista dal P.R.G. come zona tipizzata F33 per i vari quartieri pari a mq 1.928.043, la superficie utilizzata dal Programma in oggetto pari a mq 55.143, lo standard minimo di cui al D.M. 1444/68 risulta essere ancora ampiamente soddisfatto con una dotazione pari a circa mq 17,44 per abitante.

Ulteriore precisazione e verifica è stata fatta in merito alla dotazione del territorio comunale di zone tipizzate come F34 "Parco delle cave" e F39 "Parchi costieri" per una superficie complessiva di mq 2.217.397 che sommata alla superficie destinata a zona F33 "Parco attrezzato urbano" porta ad una superficie totale destinata a parchi pubblici urbani e territoriali così come previsto dal D.M. 1444/68 pari a mq 4.145.440.

Procedendo ad una ulteriore verifica che si effettua sottraendo alla superficie totale, destinata a parchi pubblici urbani e territoriali prevista per l'intero territorio comunale pari a mq 4.145.440, la superficie tipizzata come F33 ed utilizzata dal Programma in oggetto pari a mq 55.143, per un totale di superficie da destinare a servizi pari a mq 4.090.297 che, per una popolazione di 107.407 abitanti porta ad una dotazione di aree da destinare a servizi circa pari a mq 38 per abitante, di gran lunga superiore ai 15 mq. per abitante previsti dal D.M. 1444/1968."

In data 13.10.2006 il Settore Urbanistico Regionale con nota n. 8582/2° riscontrava la suddetta nota comunale n. 97480/2006 comunicando testualmente quanto di seguito si riporta:

"Dall'esame di tutti gli atti ed elaborati grafici trasmessi la proposta di cui all'oggetto si ritiene, in linea generale e fatti salvi gli approfondimenti e verifiche in fase istruttoria, sotto il profilo tecnico urbanistico ammissibile; pertanto si invita le SS.LL. in indirizzo a concludere la Conferenza di Servizi (preliminare ed istruttoria) la cui prima riunione si è tenuta in data 04.08.2006 e conseguentemente far pervenire al Presidente della Giunta Regionale formale richiesta, nei termini e modi fissati dalle leggi n.203/91 - art.18 -, 136/99 - artt.11 e 12 e art.34 del D.lvo n.267/00, da parte della Sig.ra Sindaca di sottoscrizione di specifico Accordo di Programma.

Il tutto, al fine di consentire al Settore scrivente la definizione dell'istruttoria tecnica finalizzata alla

predisposizione di uno schema di deliberazione da sottoporre all'esame della Giunta Regionale.""

Successivamente con nota n. 131587 dell'11.12.2006 il Sindaco del Comune di Lecce ha indetto per il giorno 21.12.2006, presso la Sala Giunta, la Conferenza di Servizi per la conclusione, per quanto di competenza, dell'esame del Programma in oggetto indicato ed in merito si rappresenta quanto segue.

Con la predetta nota sindacale n. 131587/2006 si dà atto che la Società proponente con propria nota n. 119946 del 14.11.2006 ha trasmesso gli elaborati grafici denominati n.4agg. 2, 4.1 e 4.2 sostitutivi della tavola 4 originaria esaminata nella precedente riunione di Conferenza di Servizi.

Il Settore Urbanistico Regionale con nota n. 10579/20 in data 19.12.2006 esaminati, anche detti ultimi elaborati grafici, comunicava al Comune di Lecce di poter confermare in toto le valutazioni di carattere urbanistico di cui alla precedente propria nota n. 8582/20 del 13.10.2006, restando in attesa, ad esito positivo della stessa Conferenza, della formale richiesta al Presidente della Giunta Regionale, nei termini e modi fissati dalle leggi n. 203/91 - art. 18 -, n. 136/99 - artt. 11 e 12 e art. 34 del D.Lvo n. 267/00, da parte della Sig.ra Sindaca di sottoscrizione di specifico Accordo di Programma.

In data 21.12.06 si è svolta la Conferenza di che trattasi con esito positivo sull'istanza di rilocalizzazione avanzata dalla soc. Italgest Costruzioni srl, disponendo la trasmissione di tutti gli atti alla Regione Puglia per i successivi adempimenti di propria competenza.

Nello specifico, le determinazioni assunte in sede di Conferenza di Servizi, risultano quelle che in sintesi di seguito si riportano testualmente:

"Preso atto che risultano acquisite le note di conferma dei pareri favorevoli già espressi da parte dei seguenti enti:

1) Parere prot. 56500 del 18.12.06 pervenuto a mezzo fax espresso dalla Provincia di Lecce Settore Territorio e Ambiente di conferma del parere favorevole già espresso in seno alla Conferenza del 04.08.06 e con i suggerimenti nello stesso contenuti accettati in questa sede dal soggetto proponente e che saranno recepiti nell'atto autorizzativo conclusivo;

2) Nota prot. 25464/30416 del 20.12.06 pervenuta da parte del Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Lecce di conferma del parere favorevole con prescrizioni già espresso con nota prot. 10214/30416 del 25.07.06;

3) Nota prot. 16/1481/RU2 del 20.12.06 pervenuta da parte della Azienda ASL LE/1 Dipartimento di Prevenzione Servizio SISP di conferma del parere favorevole già espresso dal punto di vista igienico sanitario;

4) Nota prot. 10570/2 del 19.12.06 pervenuta a mezzo fax da parte dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica di conferma in toto delle valutazioni di carattere urbanistico di cui alla precedente nota prot. 8582/2 del 13.10.06;

Tutti i pareri di cui sopra si acquisiscono al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto altresì che l'istruttoria dell'ufficio tecnico comunale può concludersi con conferma dell'ammissibilità e accoglibilità dell'istanza di variante urbanistica in oggetto con salvezza delle verifiche di competenza regionale, nonché delle determinazioni degli organi collegiali e/o rappresentativi degli enti partecipanti alla presente procedura di accordo di programma.

Il Presidente, sulla base di quanto sopra dichiara conclusa con esito positivo la presente Conferenza, disponendo la trasmissione di tutti gli atti alla Regione Puglia per i successivi adempimenti di propria competenza.

Infine tutti i partecipanti alla presente Conferenza firmano per approvazione il presente verbale.""

Successivamente, con nota in data 04.01.07, acquisita al prot. gen. del Comune di Lecce in data 05.01.07 coi n. 1867 la soc. Italgest Costruzioni srl, per esigenze dovute e nuove soluzioni progettuali ha chiesto la sospensione delle procedure, relative alla stessa Conferenza dei Servizi, in funzione della presentazione di tavole progettuali aggiornate;

La stessa Società con nota in data 14.02.07, acquisita al prot. gen. del Comune di Lecce in data 14.02.07 coi n. 20612, facendo seguito alla richiesta di sospensione della procedura del 04.01.07, ha trasmesso le tavole progettuali aggiornate, ala valere in sostituzione di quelle già presentate per l'approvazione da parte degli Enti ed Organi competenti, chiedendo la ripresa del procedimento per la prosecuzione in aggiornamento della Conferenza dei Servizi, a suo tempo indetta, ed aperta alla partecipazione dai Soggetti interessati.

Ravvisata la necessità di trasmettere copia dei medesimi elaborati a tutti i soggetti per il relativo esame in vista del rilascio dei pareri di rispettiva competenza, su tali presupposti e richiami, con nota sindacale prot. gen. 29488 del 06.03.07 è stata formalmente indetta per il giorno 16.03.2007 la seduta della Conferenza in aggiornamento e prosecuzione della precedente seduta del 21.12.06.

In data 15.03.2007 con nota n. 2233/2° il Settore Urbanistico Regionale nel riscontrare la predetta nota sindacale n. 29488/2007 ha comunicato nel merito quanto di seguito testualmente si riporta:

""Con la predetta nota sindacale n. 29448/2007 si dà atto che:

- con verbale del 21/12/2006 la Conferenza di Servizi di che trattasi si è conclusa con esito positivo sull'istanza di ricalizzazione avanzata dalla soc. Italgest Costruzioni srl;
- con nota in data 04/01/07 coi n. 1867 la soc. Italgest Costruzioni srl, per esigenze dovute e nuove soluzioni progettuali ha chiesto la sospensione delle procedure, relative alla stessa Conferenza dei Servizi, in funzione della presentazione di tavole progettuali aggiornate;
- con nota in data 14/02/2007, acquisita al prot. gen. In data 14/02/2007 col n. 20612, la soc. Italgest Costruzioni srl, facendo seguito alla richiesta di sospensione della procedura del 04/01/07, ha trasmesso le tavole progettuali aggiornate, da valere in sostituzione di quelle già presentate per l'approvazione da parte degli Enti ed Organi competenti, chiedendo la ripresa del procedimento per la prosecuzione in aggiornamento della Conferenza di Servizi, a suo tempo indetta, ed aperta alla partecipazione degli interessati.

Ciò premesso dall'esame, anche di questi ultimi elaborati grafici si è riscontrato che il Programma Integrato in questione è stato rielaborato al fine di tener conto delle seguenti situazioni:

1. distanze minime da osservare, a norma del PUTT/p., dall'area boscata posizionata aldilà della S.P. 247 delimitante sul lato Sud l'area d'intervento;
2. presenza nell'ambito della zona interessata di vegetazione arborea individuata e/o classificata come "bene diffuso del paesaggio agrario" negli atti di progetto;
3. necessità di meglio localizzare le aree per standards pubblici, anche in termini di estensione delle superfici interessate, al fine di renderle effettivamente fruibili dai residenti.

Alla luce di quanto sopra esplicitato in ordine alle nuove previsioni progettuali, il Settore scrivente ritiene che si possano confermare in toto le valutazioni di carattere urbanistico di cui alle precedenti proprie note n. 8582/2° del 13.10.2006 e n. 10570/2° del 19/12/2006, fatti salvi più puntuali accertamenti e verifiche in fase di istruttoria tecnica conclusiva e preordinata alle valutazioni da parte della Giunta Regionale.

Per quanto attiene ai rapporti tra il Programma in parola e le previsioni del PUTT/p. si è rilevato che l'area d'intervento è ricompresa in toto in un Ambito Territoriale Esteso di T" di valore normale, mentre una porzione di essa rientra nell'area "annessa" al bosco di cui si è detto innanzi.

Le previsioni del Programma che interessano detta porzione di area riguardano zone destinate a parcheggi, verde di arredo e standards pubblici da cedere al Comune e quindi compatibili - in linea generale - con le specifiche N.T.A. del PUTT/paesaggio.

In ordine, invece, alla vegetazione arborea presente nell'area d'intervento, come già detto indicata come "bene diffuso del paesaggio agrario" dagli atti progettuali in esame si rileva che detta vegetazione viene opportunamente conservata e salvaguardata, a mezzo di idonei lavori manutentivi, con previsione di una fascia di rispetto della profondità di m.25,00 a protezione di detta vegetazione.

In ogni caso si ritiene necessario approfondire la relazione che affronta gli aspetti vegetazionali - in atti - con uno specifico studio specialistico al fine di consentire al Settore scrivente più appropriate valutazioni nel merito.

Il tutto, fermo restando che per l'intervento in parola va richiesto anche il rilascio da parte della Giunta Regionale del "parere paesaggistico" ex art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/p..

Quanto innanzi per le valutazioni della Conferenza di Servizi (preliminare ed istruttoria), restando in attesa, ad esito positivo della stessa Conferenza, della formale richiesta di sottoscrizione di specifico Accordo di Programma al Presidente della Giunta Regionale, nei termini e modi fissati dalle leggi n. 203/91 - art. 18 n. 136/99 - artt. 11 e 12 e art. 34 del D.lvo n. 267/00, da parte del Sindaco."

Ancora, la relazione - parere in data 13.03.2007 del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di LECCE, posto a base dell'assenso comunale per l'attuazione dell'intervento, dopo un'ampia ed articolata descrizione dell'intervento proposto, perviene alle conclusioni che testualmente di seguito si riportano:

""CONCLUSIONI

La soluzione rilocalizzativa dell'intervento, proposta in variante, sia rispetto all'originaria collocazione in ambito comunale che rispetto alle previsioni del Piano Regolatore Generale vigente, così come riaggiornata con il presente progetto, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche delle nuove aree interessate, classificate, come già detto, in prevalenza come zona "F/33 - parco attrezzato urbano" ' e per il resto come zona "E/1 - agricola produttiva normale". risulta coordinata ed integrata con il disegno urbanistico dello stesso P.R.G.

In particolare, la medesima rilocalizzazione risulta operata nella studiata considerazione del più vasto contesto territoriale di riferimento, nel quale si inserisce con una soluzione razionale ed inquadramento raccordato alle urbanizzazioni ed infrastrutture esistenti e di previsione.

L'intervento, a differenza migliorativa della precedente localizzazione, rimarrà ricompreso, secondo la proposta progettuale riportata negli elaborati grafici presentati a corredo dell'istanza di rilocalizzazione, all'interno di una più vasta maglia urbana definita da Via Vecchia Lecce-Novoli e Via Lecce-Carmiano; il tutto, opportunamente ed apprezzabilmente, all'interno dell'arteria di collegamento della Tangenziale Ovest.

Secondo quanto rappresentato ed espresso nella stessa relazione illustrativa, l'area individuata presenta obiettive caratteristiche favorevoli per la rilocalizzazione in oggetto, avuto riguardo al suo rapporto con la viabilità esistente nonché alla sua prossimità e vicinanza agli svincoli della Tangenziale ed alla stessa qualità paesaggistica dell'intorno.

A sua volta, la presenza all'interno di un'area caratterizzata da vegetazione arborea che stimola e favorisce una organizzazione spaziale prevalentemente orizzontale alla scala dimensionate delle essenze arboree.

Analoghe considerazioni valgono con specifico riferimento all'area commerciale posta a nord-est del sito.

E ciò per caratteristiche sia esterne che interne: in relazione al primo dei cennati profili, il suo rapporto con la viabilità comunale, la sua vicinanza con i raccordi della Tangenziale, la facilità di organizzazione dei parcheggi sono tutti elementi e fattori che consentono di limitare al minimo il carico automobilistico e veicolare di attraversamento delle zone residenziali.

In definitiva, la proposta di rilocalizzazione del Programma Integrato in oggetto - come riveniente dal presente progetto aggiornato - comporta un suo più armonico inserimento nel contesto territoriale comunale di riferimento, onde ricorrono nel caso i presupposti per l'attivazione della procedura tecnico-amministrativa volta all'acquisizione (dopo i nulla-osta preliminari già espressi) degli assensi definitivi da parte delle autorità competenti alla stregua della speciale disciplina di Settore."

Per quanto attiene i rapporti tra il Programma in parola e le previsioni del PUTT/p., con particolare riferimento alla vegetazione arborea presente nell'area d'intervento, dalla predetta relazione del Dirigente U.T.C. si rileva testualmente quanto segue:

"l'area di intervento è ricadente in ATE di tipo E e non è interessata da vincoli derivanti dalla presenza di ATD.

In aderenza all'area d'intervento è presente un bosco a ridosso della via Vecchia Carmiano in loc. Torre Mozza per cui è stata prevista una fascia di rispetto di 100 m. dalle edificazioni, conformemente alle prescrizioni contenute nell'art. 3.10 delle NTA del Piano relative all'area annessa a quella del bosco.

Per quanto riguarda invece la presenza della zona alberata all'interno del lotto, non interessata da alcun vincolo derivante da ATD, in sintonia con i criteri di perimetrazione dei territori costruiti individuati con la deliberazione del consiglio comunale n. 72 del 20/06/03, sono state individuate nel progetto le aree piantumate con alberi di alto fusto, non ritenute di valore ambientale, bensì definibili come beni diffusi del paesaggio agrario. Queste aree vanno ad incrementare il verde ad uso pubblico e recuperare secondo le indicazioni e soluzioni tecniche contenute nella relazione specialistica allegata, introducendo una fascia di circa 25 mt. per la messa in sicurezza delle unità abitative previste dai danni dovuti a crolli localizzati del popolamento arboreo"

In sede di conferenza di Servizi sono state assunte le decisioni che di seguito testualmente si riportano:

"Richiamati

- il verbale della seduta della Conferenza in data 21.12.06, con il relativo contenuto ed allegati;

- la nota in data 04.01.07, acquisita al prot. gen. di questo Comune in data 05.01.07 col n. 1867 con la quale la soc. Italgest Costruzioni srl, per esigenze dovute e nuove soluzioni progettuali ha chiesto la sospensione delle procedure, relative alla stessa Conferenza dei Servizi, in funzione della presentazione di tavole progettuali aggiornate;

- la nota in data 14.02.07, acquisita al prot. gen. in data 14.02.07 coi n. 20612, con la quale la soc. Italgest Costruzioni srl, facendo seguito alla richiesta di sospensione della procedura del 04.01.07, ha trasmesso le tavole progettuali aggiornate, da valere in sostituzione di quelle già presentate per l'approvazione da parte degli Enti ed Organi competenti, chiedendo la ripresa del procedimento per la prosecuzione in aggiornamento della Conferenza dei Servizi, a suo tempo indetta, ed aperta alla partecipazione dei Soggetti interessati;

- l'atto sindacale prot. gen. 29488 del 06.03.07 di indizione della presente Conferenza, unitamente al quale gli elaborati trasmessi dal soggetto proponente sono stati inviati a tutti i soggetti convocati alla Conferenza per il relativo esame in vista del rilascio dei pareri di rispettiva competenza.

Preso atto che risultano acquisiti le note ed i pareri favorevoli già espressi da parte dei seguenti enti:

1) Nota prot. 4372/30416 del 15.03.07 acquisita al prot. gen. in data pari col n. 33951 da parte del Comando Prov. le dei Vigili del Fuoco di Lecce di conferma del parere già espresso con nota prot. 10214/30416 del 25.07.06;

2) Nota prot. 16/561/RU2 del 15.03.07 acquisita al prot. gen. in data 15.03.07 pervenuta da parte della Azienda ASL LE/1 Dipartimento di Prevenzione Servizio SISP di conferma del parere favorevole già espresso dal punto di vista igienico sanitario;

3) Nota pervenuta a mezzo fax in data 16.03.07 prot. 2233/2 del 15.03.07 da parte dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Considerata l'assenza del Comando Prov. le dei Vigili li del Fuoco, la Conferenza prende atto del formale nulla osta con valore di assenso reso dal medesimo Comando con la nota prot. 4372/30416 del 15.03.07 che si acquisisce al presente verbale per farne parte integrante.

Considerata l'assenza della Azienda ASL LE/1 Dipartimento di Prevenzione Servizio SISP, la Conferenza prende atto del formale nulla osta con valore di assenso reso dalla medesima ASL con la nota prot. 16/561/RU2 del 15.03.07 che si acquisisce al presente verbale per farne parte integrante.

L'arch. Massimo Evangelista, in rappresentanza della Provincia di Lecce, consegna parere favorevole con prescrizioni in data 13.03.07 relativo al progetto nonché nota di accompagnamento dello stesso prot. 12330 del 14.03.07, che si acquisiscono al presente verbale per farne parte integrante.

Il Presidente, dà lettura e prende atto del parere espresso dall'arch. Massimo Evangelista, in rappresentanza della Provincia di Lecce.

Il Presidente dà lettura della nota fatta pervenire dall'Assessorato Regionale all'Urbanistica prot. 223312 del 15.03.07 che si acquisisce al presente verbale per farne parte integrante.

Il Presidente dà lettura della relazione in data 13.03.07 del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Lecce, arch. R. Attisani, contenente il giudizio di merito sul progetto nonché le ragioni dell'attivazione della presente procedura di nuovo Accordo di Programma per la rilocalizzazione del Programma Integrato (prog. n. 99). Tanto in relazione al progetto aggiornato e trasmesso con la nota in data 14.02.07, acquisita al prot. gen. in data 14.02.07 col n. 20612 da parte della soc. Italgest Costruzioni srl.

La stessa relazione è posta alla base dell'assenso del Comune di Lecce alla procedura di nuovo Accordo di Programma per la rilocalizzazione del Programma Integrato (prog. n. 99), secondo il progetto aggiornato e trasmesso con la nota in data 14.02.07, acquisita al prot. gen. in data 14.02.07 coi n. 20612 da parte della soc. Italgest Costruzioni srl.

Il sig. Gianni Provenzano, in qualità di amm.re unico della soc. Italgest Costruzioni srl, dichiara quanto appresso.

"La società proponente, preso atto del contenuto della nota regionale prot. 2233/2 del 15.3.07, riferisce che, con apposita convenzione sottoscritta in data 14.03.07 la Italgest Costruzioni srl ha affidato alla Università di Bari - Dipartimento di Scienze delle produzioni vegetali - l'incarico di ricerca denominato "Ricerca per individuare modalità di gestione sostenibile delle risorse forestali paesaggistiche nei Piani di edilizia" sotto la direzione del prof. Giovanni Sanesi.

L'attività affidata al medesimo dipartimento universitario, consentirà la elaborazione dello studio specialistico necessario per consentire al settore urbanistico regionale, le valutazioni di competenza in merito agli aspetti vegetazionali dell'intervento proposto.

All'esito dell'approntamento di tale studio, la società proponente formalizzerà la richiesta documentata di rilascio, da parte della Giunta Regionale, del parere paesaggistico ex. Art. 5.03 delle NTA del PUTT/P.

Su tali presupposti il sig. Gianni Provenzano insiste per la conclusione, con esito positivo, della presente Conferenza in conformità ai pareri favorevoli resi dagli enti competenti".

Il Presidente dà atto altresì che l'istruttoria dell'ufficio tecnico comunale può concludersi con conferma dell'ammissibilità e accoglibilità dell'istanza di variante urbanistica in oggetto con salvezza delle verifiche di competenza regionale, nonché delle determinazioni degli organi collegiali e/o rappresentativi degli enti partecipanti alla presente procedura di accordo di programma.

Il Presidente sulla base di quanto sopra, e preso atto degli impegni assunti dalla società proponente in relazione alle prescrizioni regionali, dichiara conclusa con esito positivo la presente Conferenza, disponendo la trasmissione di tutti gli atti alla Regione Puglia per i successivi adempimenti di propria competenza secondo quanto formalmente richiesto dalla medesima Amministrazione Regionale con la suddetta nota prot. 2233/2 del 15.03.07

Infine tutti i partecipanti alla presente Conferenza firmano per approvazione il presente verbale.""

Ad esito favorevole della Conferenza di Servizi preliminare ed istruttoria, di cui si è detto in precedenza, il Sindaco del Comune di Lecce con nota n. 38081 in data 22.03.2007 ha richiesto al Presidente della G.R. la definizione di un Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del D.lvo n. 267/2000, per la rilocalizzazione e realizzazione, in variante al P.R.G. vigente, del Programma Integrato d'Intervento prot. N. 824/99, presentato dalla 1talgest Costruzioni s.r.l."

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e delle aree d'intervento deve farsi riferimento ai seguenti elaborati (come richiamati nella relazione datata 13.03.2007 del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Lecce).

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2.1 - Inquadramento urbanistico;

Tav. 2.2 - Sovrapposizioni con il PUTT/P;

Tav. 2.3 - Adeguamento progettuale ai vincoli del PUTT/P;

Tav. 2.4 - Compatibilità dell'area d'intervento con il PUTT/P;

Tav. 3 - rappresentazione del progetto sullo stato di fatto;

Tav. 4.1 - verifica della dotazione di aree a servizi in rapporto agli standards;

Tav. 4.2 - prescrizioni edilizie;

Tav. 5 - planovolumetrico;

Tav. 6 - relazione specialistica, aspetti vegetazionali.

Tutto ciò premesso, con riferimento alle disposizioni della legge statale n. 136/99 si ritiene necessario prioritariamente evidenziare quanto segue:

- Il soggetto proponente l'intervento in questione, - società "Monticava Strade s.r.l." - ha richiesto al competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale e

le Politiche Abitative la rilocalizzazione del Programma Integrato prot. n. 824/99 previsto nel Comune di Lecce alla Via Novoli, in altra area dello stesso Comune sita alla via Vecchia Carmiano località "Tre Colline".

- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale e le Politiche Abitative, riscontrando la suindicata richiesta della Società "Monticava Strade s.r.l." con nota n. C/765 del 20.03.2006 ha ritenuto necessario, al fine di poter valutare positivamente detta richiesta acquisire la preventiva autorizzazione alla rilocalizzazione in argomento rilasciata dal Presidente della giunta Regionale della Puglia di concerto con i Sindaci territorialmente competenti.

- il consenso del Presidente della Giunta Regionale in ordine al rilascio della preventiva autorizzazione alla rilocalizzazione del Programma Integrato in questione è connesso, consequenziale e contestuale alla definizione del presente Accordo di Programma, prospettato ai sensi dell'art. 18 della legge 203/91, giusto quanto richiesto dal Sindaco del Comune di Lecce con nota n. 38081 in data 22.03.2007.

- L'art. 11 della legge 136/99 così come modificato ed integrato dall'art. 4 - 150° comma della legge n. 350 del 27/12/03 consente al soggetto proponente, d'intesa con l'Amministrazione Comunale competente, la richiesta di accordo di programma, anche previa rilocalizzazione dell'intervento in ambito nazionale fattispecie questa proposta in questa sede.

- I termini di cui agli artt. 11 e 12 della legge 136/99, ai sensi dell'art. 13 della legge 23.02.2006 n. 51 - di conversione del decreto-legge n. 273 del 30.12.2005 - sono stati prorogati a tutto il 31.12.2007 e pertanto è possibile sottoporre alla Giunta Regionale il presente provvedimento.

Precisato quanto innanzi in merito agli aspetti amministrativi, dall'esame degli atti, trasmessi con nota Comunale prot. 76194 del 10.07.2006, così come integrati e/o modificati con nota n. 29488 del 06.03.2007 si è riscontrato che la proposta di intervento in oggetto, comporta la realizzazione di un programma costruttivo per complessivi n. 300 alloggi di edilizia residenziale (di cui n. 100 alloggi di edilizia sovvenzionata, n. 50 alloggi di edilizia agevolata, n.150 alloggi di edilizia convenzionata) e di 79.996 mc. di edilizia non residenziale.

Le aree interessate dall'intervento, di che trattasi, della superficie complessiva di mq. 186.370, riportate in catasto al foglio n. 225 del N.C.T. particelle nn. 35 - 36 - 37 - 40 - 41 - 42 - 63 - 78 - 79, nel P.R.G. vigente del Comune di LECCE, risultano tipizzate per una superficie pari a circa mq 55.143 quale agricolo E1 " agricola produttiva normale" e per una superficie pari a circa mq 131.227 a F33 "Parco attrezzato urbano".

La stessa area è di particolare rilievo, data la sua posizione compresa tra via vecchia Lecce - Novoli a Nord, la via Lecce - Carmiano a Sud, la masseria Morello a Ovest e la proprietà Gabellone Eraclea ed Est. La via Vecchia-Lecce - Novoli è collegata direttamente con la Prov. Lecce - Novoli - Salice da un tratto di strada ampia lunga circa 150 mt che attraversa una zona parzialmente edificata, nello stesso tempo la provinciale per Novoli è collegata alla tangenziale Ovest mediante un doppio svincolo posto a Nord della stessa.

L'insediamento proposto è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici:

SUPERFICIE TERRITORIALE* (REALE) mq 185.712

VOLUME RESIDENZIALE (RC+RA+RS) mc 100.424
VOLUME COMMERCIALE/DIREZIONALE (CO) mc 73.846
VOLUME ARTIGIANALE (CO) mc 6.150

VOLUME TOTALE mc 180.420

SUP. FONDIARIA RESIDENZIALE (RC+RA+RS) mq 86.026
SUP. FONDIARIA COMMERCIALE/DIREZIONALE/ARTIGIANALE (CO) mq 28.622

SUPERFICIE FONDIARIA TOTALE 114.648

Aree a cedere per standards mq 42.044

Strade e marciapiedi mq 16.232

Beni diffusi del paesaggio agrario mq 12.788

RIPARTIZIONE STANDARDS

Il progetto, nella sua articolazione urbanistica, non ricalca le impostazioni ricorrenti nei modelli di creazione di quartieri, ove la preoccupazione prioritaria è la definizione degli spazi per l'edilizia, delle aree per servizi, della viabilità trascurando il risultato finale della operazione urbanistica, ossia gli utenti e il tessuto urbano.

Come riportato nella relazione in atti, obiettivo del progetto è recuperare in termini "contemporanei" l'esperienza dei borghi antichi, che la tradizione ci ha tramandato, con l'attenzione rivolta alla ricchezza di soluzioni come antidoto alla banalità ripetitiva di tante soluzioni "attuali".

Localizzata l'area in posizione favorevole per quanto riguarda l'accessibilità e la possibilità di spostarsi agevolmente sul territorio utilizzando gli svincoli della esistente tangenziale, il progetto persegue l'obiettivo di realizzare "un luogo che si abbia voglia di frequentare e non costretti ad usare".

Particolare cura è stata posta nello studio dei moduli abitativi che vedono l'utente come l'attore primario, al quale assicurare spazi aperti protetti, garantendo anche la privacy.

Particolare cura è posta nelle soluzioni degli spazi esteri, assicurando continuità visiva tra spazi pubblici e spazi privati. Il tutto tendendo alla "Formazione di un luogo dove sia piacevole fermarsi a leggere o giocare, piuttosto che essere percorso in fretta per rifugiarsi in casa".

Dal punto di vista tecnico-urbanistico quanto innanzi comporta variante allo strumento urbanistico vigente atteso che le aree interessate dall'intervento mutano destinazione da agricolo E1 "agricola produttiva normale" e F33 "Parco attrezzato urbano" "area per verde pubblico attrezzato" a zona destinata ad insediamenti di tipo residenziale e commerciale/direzionale secondo la zonizzazione prevista dal progetto

urbanistico-edilizio e con indici e parametri rivenienti dallo stesso progetto in atti, sopra riportati.

La stessa variante risulta ammissibile dal punto di vista tecnico-urbanistico in quanto rispettosa dei canoni ordinari in materia urbanistica e ciò con riferimento sia alla localizzazione coerente con le

direttrici di espansione dell'abitato che consente, anche in relazione al complessivo ambito territoriale interessato, l'inserimento nel tessuto periurbano sia alla dotazione di aree pubbliche e servizi.

Nel merito tecnico-urbanistico si prescrive quanto segue:

- all'interno dell'area di intervento dovrà essere prevista la realizzazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche, ex D.M. n. 1444/68, nelle quantità previste negli elaborati progettuali, ed in precedenza riportate. La realizzazione di tali servizi dovrà essere assicurata dal soggetto attuatore contestualmente al programma edilizio.
- La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, fissato dalla legge n. 122/89 e s.m.;
- Il soggetto attuatore, contestualmente all'intervento, dovrà garantire la realizzazione e/o adeguamento della viabilità di accesso all'area - così come previsto negli atti progettuali, e inoltre, dovrà provvedere alla esecuzione di tutti gli allacciamenti ai pubblici servizi esistenti.

Gli effetti di natura urbanistica conseguenti alla conclusione del presente Accordo di Programma, nonché le specifiche finalità del precitato art. 18 costituiranno oggetto di apposita e specifica Convenzione tra il proponente ed il Comune di LECCE nel quale verranno puntualmente definite le rispettive obbligazioni che dovranno essenzialmente e principalmente riguardare:

- a) quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di piani attuativi convenzionati;
- b) l'obbligo del proponente alla realizzazione dei collegamenti ai servizi a rete ed alla viabilità esterni all'area oggetto del programma proposto;
- c) la definizione delle opportune garanzie perché la realizzazione delle diverse parti del programma medesimo rispetti un'adeguata programmazione temporale con particolare riferimento al rapporto tra urbanizzazioni ed edificazione, nonché tra le diverse tipologie di edificazione;
- d) il divieto di trasferire ad altro soggetto gli oneri relativi alla realizzazione del programma escludendo, specificata mente, la possibilità di alienazione delle aree oggetto del programma stesso prima della loro edificazione.

Lo schema di Convenzione di cui sopra dovrà essere espressamente richiamato ed approvato nella delibera di C.C. di ratifica del medesimo Accordo di Programma.

In relazione a quanto innanzi prospettato si può quindi accogliere sotto il profilo amministrativo la richiesta di Accordo di programma finalizzato alla realizzazione nel Comune di LECCE di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata; il tutto fatta salva l'acquisizione del parere favorevole del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale e le Politiche Abitative in ordine al ridimensionamento del programma d'intervento.

Inoltre, in relazione proprio alle finalità della legge n. 203/91 - art. 18 - si evidenzia che ai sensi dell'art. 5 - 2° comma - della legge 8.2.2001 n. 21 "Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione". gli alloggi finanziati ai sensi dell'art.18 del decreto legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991, per i quali siano venuti meno in tutto o in parte le finalità originariamente attestate dal prefetto territorialmente competente, in mancanza di richiesta da parte dei dipendenti dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, sono assegnati sulla base delle norme relative all'edilizia residenziale pubblica vigenti in ogni regione.

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dell'art. 18 della legge n. 203/91 e dell'art. 11 della legge n. 136/99, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione del prescritto Accordo di

Programma finalizzato alla realizzazione nel Comune di LECCE di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Il presente provvedimento fa salvi eventuali ulteriori vincoli territoriali insistenti sulle aree in questione, per i quali, ove sussistenti, vanno richiesti i prescritti pareri e/o nulla osta ai sensi di legge.

Per quanto ai rapporti con il PUTT/paesaggio, dalla tav. 2.4 - compatibilità dell'area di intervento con il PUTT - si rileva che le aree oggetto d'intervento ricadano in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" e come tali non soggetti a tutela nello stesso Piano paesaggistico.

Tuttavia, stante il riferimento in sede di prime valutazioni comunali (relazione U.T.C. allegata alla nota sindacale n. 76194 del 10.07.2006) ad un'area "boschiva" non puntualmente individuata negli atti di progetto (peraltro carenti di una ricognizione dello stato di fatto delle aree interessate), la società proponente ha operato, nel corso dei lavori della Conferenza di Servizi, approfondimenti per gli - aspetti vegetazionali (tav. 6.0 - relazione specialistica - aspetti vegetazionali - febbraio 2007).

A detta relazione, giusta richiesta dei S.U.R. prot. 2233/2° del 15.03.2007, ha fatto seguito la trasmissione da parte della società proponente di una relazione specialistica predisposta dal dipartimento Scienze delle Produzioni Vegetali dell'Università degli Studi di Bari, a firma dei Prof. G. SANESI, datata 30.03.2007.

Dalla suddetta relazione specialistica si evince, in sintesi quanto segue.

Lo studio del Dipartimento esamina la componente ambientale e vegetazionale dell'area in questione, con lo scopo di conseguire i seguenti obiettivi specifici:

1. acquisire un quadro informativo delle risorse agricole-forestali dell'area di studio;
2. delineare strategie e soluzioni idonee a favorire lo sviluppo della dendroflora nel territorio di intervento;
3. massimizzare gli effetti ecologici e paesaggistici che possono essere attribuiti alla dendroflora.

Di conseguenza viene operato lo studio dell'area di intervento, analizzando gli aspetti fito-climatici, l'uso del suolo, la vegetazione reale e la vegetazione potenziale.

In particolare, con riferimento alla zona di intervento vera e propria, dal capitolo "vegetazione reale" si rileva (testualmente) quanto segue:

In definitiva, per quanto concerne la zona di intervento vera e propria, si può affermare che la vegetazione reale presente nel sito è riconducibile principalmente a due tipologie:

- 1) popolamento rado e frammentato di *Pinus halepensis* Miller (pino d'Aleppo) di origine artificiale di circa 50 anni di età;
- 2) sulle rocce affioranti non dissodate si affermano fitocenosi per certi aspetti riconducibili alla classe del Thero-Brachypodietea originatasi a seguito dell'involuzione della vegetazione a gariga;
- 3) seminativi in stato di abbandono colturale attualmente non coltivati

Tutte le superfici risultano essere in avanzato stato di degrado (pascolo, abbandono rifiuti, perdita di suolo, ecc) e pertanto richiedono interventi specifici di miglioramento e tutela.

In particolare, il popolamento di pino d'Aleppo versa attualmente in uno stato vegetativo compromesso a causa della presenza di sintomi evidenti di evidenti attacchi di crittogame che ne compromettono la

vitalità e la stabilità meccanica (Phellinus, pini, ecc.) Inoltre, il sostanziale isolamento e la frammentazione di questo piccolo popolamento, cui si aggiungono la mancanza di cure colturali e il costipamento del suolo dovuto anche alla sosta di autovetture, sono da ritenere le principali cause del suo degrado. Le piante di margine o comunque più isolate sono maggiormente soggette a schianti e sradicamenti successivi ad eventi meteorici eccezionali. Al suo interno non si osserva rinnovazione né di pino d'Aleppo, né di sclerofille sempreverdi o latifoglie submediterranee.

Il popolamento, tuttavia, lungi dal favorire l'evoluzione verso fitocenosi più evolute (Pignatti, 1995)¹ ha di fatto impedito il dissodamento del suolo. Il sottobosco arbustivo è pressoché assente e la copertura erbacea presenta molti elementi di similitudine con quella della seconda tipologia osservata."

Ancora, lo studio in questione, prospetta in apposito capitolo le proposte progettuali, finalizzate alla rinaturalizzazione e sistemazione a verde delle aree di intervento.

Nello specifico (testualmente):

"Come detto in precedenza, gli interventi progettati in questa sede non mirano tanto ad un aumento quantitativo della superficie forestale quanto, piuttosto, alla costituzione di nuovi nodi di una potenziale rete ecologica. L'osservazione dello stato dei luoghi, l'analisi climatica, l'analisi della vegetazione reale e potenziale del sito e l'esame di esperienze similari hanno fornito gli elementi per le proposte progettuali. Queste sono state formulate in coerenza con le caratteristiche dei siti di intervento e delle funzioni che le opere di rinaturalizzazione e di sistemazione a verde dovranno assolvere. Le diverse zone di intervento sono state ripartite per tipologie di intervento e sono contraddistinte con lettere diverse.

Aree di tipo A: popolamento con pino d'Aleppo

Aree di tipo B: spazi verdi interclusi tra le abitazioni

Aree di tipo C: spazi verdi ai margini della struttura edilizia

Aree di tipo D: verde di connessione o "condominiale"

Aree di tipo E: verde di pertinenza delle abitazioni

Aree di tipo F: verde stradale, viali alberati, aiuole

Aree di tipo G: parcheggi

Aree di tipo H: area commerciale

Aree di tipo L: scarpata prospiciente la tangenziale

Gli interventi proposti per la ricostituzione della dendroflora oltre a rappresentare l'avvio della costituzione di una rete ecologica che interessa un'area ben più vasta della zona di intervento, sono un'occasione per la tutela del patrimonio genetico vegetale in situ. La conservazione in situ, infatti, si esplica anche con intervento di restauro degli habitat, e quindi della vegetazione, finalizzati al riavvio delle dinamiche di vegetazione in siti degradati permettendo la ricostituzione di biosistemi autoctoni (TERZI et al., 2002) che sono il risultato di unici e irripetibili processi evolutivi perfettamente correlati alle sequenze climatiche, edafiche e biotiche della stazione e sono caratterizzati da peculiari caratteri strutturali e funzionali nonché da tipici processi evolutivi (Thompson J. N., 1996).

Di fondamentale importanza per il raggiungimento di questo secondo aspetto è la raccolta e la distribuzione di materiale di propagazione di ecotipi locali delle specie selezionate per i differenti interventi al fine di evitare forme di inquinamento genetico derivanti dalla ricombinazione dei pool genici di popolazioni di diversa provenienza poiché il deterioramento del pool genico, che è il risultato di un continuo processo di selezione e adattamento alle modificazioni delle condizioni ambientali, andrebbe a compromettere i processi micro-eco-evolutivi (Terzi, Op. Cit.).

... omissis ..."

Infine, con nota del 3.4.2007, indirizzata anche al comune di Lecce, la società proponente l'intervento in questione ha trasmesso la seguente integrazione progettuale, predisposta dal Prof. G. SANESI, qui di

seguito testualmente riportata:

- ""- il popolamento arboreo formato prevalentemente da Pino d'Aleppo ha un'origine artificiale il cui impianto è presumibile sia avvenuto nel corso degli anni cinquanta;
- detto popolamento risulta essere frammentato in diverse sottounità intervallate da radure più o meno ampie;
- nel suddetto popolamento lo stato meccanica (stabilità) e biologico (fitosanitario) è alquanto degradato e sono evidenti fenomeni di crollo, mentre non sono presenti processi di rinnovazione;
- sono presenti altresì tipologie prevalentemente di tipo erbaceo che possono essere ascritte a fitocenosi riconducibili alla classe dei Thero-Brachypodietea originatesi a seguito dell'involuzione della vegetazione a gariga;
- la maggior parte dell'area è interessata da seminativi in stato di abbandono.

Per quanto sopra evidenziato, per una più precisa determinazione si rimanda alla relazione prodotta in data 30 marzo 2007, è possibile affermare che le fattispecie di uso del suolo sopra citate non sono ascrivibili a particolari tipologie per le quali esistano indicazioni di vincolo particolare da parte del PUTT/P della Regione Puglia o da altre normative e si riafferma pertanto la correttezza di quanto già stabilito per l'area in oggetto dal PUTT/P.""

Tutto ciò premesso, si ritiene di poter condividere gli approfondimenti operati sul piano ambientale e paesaggistico e le relative proposte progettuali tendenti alla ricostituzione del patrimonio arboreo ed arbustivo (laddove preesistente) e alla sistemazione delle aree a verde complessivamente interessate dal programma integrato in questione, rilevandosi nel contempo che la sistemazione proposta rappresenta una metodologia d'intervento per un più corretto inserimento delle opere previste sia sul piano ambientale che sul piano paesaggistico.

Di conseguenza, si ritiene di prescrivere, in fase attuativa, l'obbligo da parte della Società proponente di rispettare le precise indicazioni contenute nelle "proposte progettuali" di cui alla relazione specialistica datata 30.03.2007.

Si dà atto, inoltre, sulla scorta degli atti d'Ufficio (P.U.T.T./P.B.A.), che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla L.R. n. 7/98.

Si dà, altresì, atto che l'area d'intervento non è ricompresa nei SIC e ZPS di cui al D.P.R. 12/4/2000;

Il citato Accordo di Programma potrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Per quanto attiene ai rapporti tra le previsioni del Piano Integrato in parola ed il Piano di Bacino della Puglia - Stralcio Assetto Idrogeologico - approvato dal Comitato Istituzionale nel novembre 2005, per quanto accertabile dagli atti d'Ufficio si rileva che le aree in questione non sono interessate da previsioni del suddetto P.A.I.

"Adempimenti normativi generali"

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definita dall'art. 4 - comma 4 - lett. D) della L.R. 7/97.

"Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01"

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del P.O. e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le condizioni di cui alla narrativa che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'art.18 della legge n. 203/91 e dell'art. 11 della legge n. 136/99, per la realizzazione nel Comune di LECCE di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola